

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1962

Aggiunte e modificazioni alle disposizioni del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, relative al servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione vigente per l'esercizio delle farmacie si caratterizza in confronto alla legge 21 dicembre 1888, n. 5849, per aver attribuito prevalenza in detto esercizio al carattere professionale su quello patrimoniale.

Vengono perciò in evidenza nella legislazione vigente le norme che attuano il principio per cui l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia viene conferita per pubblico concorso.

Senonchè l'esperienza fatta per il moltiplicarsi delle impugnative in esito ai concorsi e per i ritardi nel conferimento definitivo delle sedi farmaceutiche suggerisce che alcune norme attualmente nel regolamento siano assunte a norme di legge opportunamente modificate.

\* \* \*

L'esperienza ha anche dimostrato che la revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie implica un sistema macchinoso per le indagini circa le condizioni di sviluppo numerico della popolazione e di incremento edilizio dei centri abitati, mentre a sua volta la revisione ordinaria subordinata come è attualmente ai risultati di ogni censimento ufficiale, viene ad intervalli troppo lunghi.

Sembra perciò opportuno adottare come sistema unico quello della revisione ordinaria ma a periodi fissi, di due anni in due anni, sulla base dei mutamenti di popolazione secondo gli accertamenti non ufficiali dei Comuni.

\* \* \*

Innovazione utile si presenta anche la istituzione di un ruolo unico nazionale delle farmacie, diviso per Province e Comuni, con un ruolo transitorio per le farmacie in soprannumero.

Invero detto ruolo offre modo di sanare situazioni che possano verificarsi, e che non sono infrequenti, di violazione delle disposizioni vigenti.

Attualmente accade che una stessa persona già titolare di una farmacia, partecipi al concorso per una sede farmaceutica in una diversa provincia, e, uscitone vincitore, continui nell'esercizio della precedente farmacia, anche dopo aver intrapreso quello della nuova. Simile situazione qualora si verificasse, verrebbe in evidenza attraverso le risultanze del ruolo nazionale delle farmacie, donde la possibilità per il Ministro della sanità di intervenire per far cessare il doppio esercizio.

Accade poi di frequente che sedi farmaceutiche vacanti non siano messe a con-

corso nel prescritto termine di due mesi di cui all'articolo 2 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La vacanza risultante dal ruolo nazionale può essere seguita dal Ministro della sanità, per impedire che sia indebitamente procrastinata.

È poi desiderabile una certa uniformità tra province e province di criteri di valutazione dei titoli nei concorsi, affinché non accada che un medesimo concorrente veda gli stessi titoli classificati ad alto livello nel concorso bandito in una provincia, e svalutati completamente in quello bandito in altra provincia.

Ora, se istituito il ruolo nazionale delle farmacie agli effetti sopra indicati, ne viene quasi come corollario l'attribuzione di una facoltà di intervento del Ministro della sanità per curare l'auspicabile uniformità di criteri di cui sopra.

Eguale sembra opportuno affidargli la vigilanza perchè il rapporto limite della popolazione in relazione al numero delle farmacie sia rispettato.

\* \* \*

Si presenta anche utile sostituire il criterio meccanico di determinazione dell'indennità di avviamento che oggi avviene mediante il calcolo di un multiplo del reddito medio imponibile della farmacia.

Infatti la esperienza ha dimostrato che per aumentare l'indennità di avviamento l'interessato a riscuoterla sia spinto a denunciare o concordare un reddito elevato, inferiore a quello effettivo.

È preferibile pertanto che la indennità di avviamento sia determinata da apposita commissione, la cui nomina, tenuto conto del contenuto economico del provvedimento, si reputa opportuno sia affidata al Presidente della Corte di appello e che sia presieduta da un Magistrato.

\* \* \*

A questi scopi principalmente tende il presente disegno di legge.

L'articolo 1 ha per oggetto la istituzione del ruolo nazionale delle farmacie.

Con l'articolo 2 si prescrive la comunicazione da parte del Medico provinciale al Ministero della sanità delle vacanze che vengono a verificarsi nelle sedi farmaceutiche.

L'articolo 3 prevede la revisione ordinaria delle farmacie periodicamente ogni due anni.

Con l'articolo 4 si disciplina il trasferimento da una ad altra sede farmaceutica.

Con gli articoli 5 e 6 si dà una diversa disciplina alla materia degli articoli 104 e 105 del testo unico delle leggi sanitarie, aventi per oggetto l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia subordinata a pubblico concorso.

Gli articoli 7 e 8 dettano le norme per il bando del concorso.

L'articolo 9 attraverso la elencazione dei documenti che debbono accompagnare la domanda per partecipare al concorso, fissa i requisiti all'uopo necessari.

L'articolo 10 disciplina la procedura da seguire in esito alla pubblicazione della graduatoria del concorso, modificando quella prevista dal vigente articolo 11 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

L'articolo 11 detta le norme per la nomina e composizione di una commissione a cui si intende affidare la determinazione dell'indennità di avviamento dovuta per le sedi farmaceutiche già istituite, e l'indennità di residenza spettante per le farmacie rurali.

Con l'articolo 12 è regolata la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, e sono dettate le norme per le sue funzioni, mentre l'articolo 13 determina le indennità spettanti ai componenti di questa Commissione e di quella di cui all'articolo 10.

L'articolo 14 nega ai titolari di farmacie legittime ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 maggio 1913, n. 408, la facoltà di trasferimento per una volta tanto delle stesse, se avendo partecipato a un concorso per apertura ed esercizio di una farmacia, siano riusciti vincitori.

L'articolo 15 dichiara abrogate le disposizioni contrarie di legge e di regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

E istituito il ruolo unico nazionale delle farmacie diviso per Province e Comuni, da pubblicarsi di anno in anno a cura del Ministero della sanità, desumendolo per ciascuna Provincia dalla rispettiva pianta organica: le farmacie in soprannumero saranno comprese a parte in un ruolo transitorio.

Il ruolo deve contenere le delimitazioni e denominazioni delle sedi farmaceutiche di pertinenza delle rispettive farmacie, le generalità dei titolari delle stesse ovvero la dichiarazione di vacanza, la classificazione di ciascuna farmacia a seconda che sia stata acquisita per concorso, ovvero sia di natura originaria patrimoniale ai sensi delle norme transitorie del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, ovvero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, ovvero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153.

In esito alle risultanze del ruolo unico nazionale delle farmacie, il Ministro della sanità se riscontra che è stato violato il divieto del cumulo in una stessa persona di più autorizzazioni all'esercizio come farmacista, ne fa segnalazione al Medico provinciale competente perchè il cumulo cessi.

Così pure, se rilevata una vacanza si verificano ritardi nell'osservanza del termine prescritto per indire il concorso dall'articolo 2 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706, ne fa richiamo al Medico provinciale competente.

Inoltre il Ministro della sanità dirama istruzioni ai Medici provinciali affinchè nei concorsi non abbiano a verificarsi da provincia a provincia contrasti stridenti nei criteri di valutazione dei titoli.

Eguale mente il Ministro della sanità controlla l'osservanza del rapporto di popolazione che disciplina il numero delle farmacie.

**Art. 2.**

Nel mese di dicembre di ogni anno il Medico provinciale dovrà trasmettere al Ministero della sanità l'elenco delle sedi farmaceutiche risultanti vacanti in ogni Comune della Provincia con la indicazione della sede farmaceutica, del numero approssimativo di abitanti in essa residenti, dell'ammontare della tassa governativa per essa dovuta, della qualifica di farmacia rurale se tale, della indennità di avviamento dovuta agli aventi causa se farmacia di natura originaria patrimoniale ai sensi delle norme transitorie del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, ovvero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153.

**Art. 3.**

Ogni due anni nel mese di novembre, a cura del Medico provinciale la pianta organica delle farmacie dei comuni delle province è sottoposta a revisione ordinaria in relazione alla popolazione risultante dagli accertamenti anagrafici dei singoli Comuni.

**Art. 4.**

Quando in un Comune non esistono farmacie in soprannumero alla pianta organica e si provveda alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ovvero si determinino vacanze in quelle già istituite, i titolari delle altre farmacie esistenti nel Comune sono ammessi a domandare il trasferimento del proprio esercizio nella nuova sede. La farmacia il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento sarà conferita mediante concorso.

**Art. 5.**

L'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del Medico

provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni cinquemila abitanti.

È fissato un limite di distanza, per cui ogni nuova farmacia sia lontana almeno quattrocento metri da quelle esistenti.

Sono farmacie rurali quelle istituite in Comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l'autorizzazione anzidetta, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Il Medico provinciale contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale dispone la chiusura dell'esercizio ».

#### Art. 6.

L'articolo 105 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 114, e per quelle di cui sia disposta l'apertura dal Prefetto nell'esercizio dei poteri di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277, non può essere concessa che al vincitore di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal Medico provinciale e giudicato da apposita commissione presieduta dal Medico provinciale e composta di due farmacisti iscritti nell'albo dei farmacisti, designati al principio di ogni anno dalla Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta competente per territorio, di cui uno titolare di farmacia; di un docente universitario della facoltà di farmacia di ruolo e anche non di ruolo, designato dal Presidente della facoltà dell'Università viciniore; di un funzionario di Prefettura della carriera direttiva, di qualifica non superiore a direttore di Sezione, designato dal Prefetto.

Il Provvedimento del Medico provinciale è definitivo.

Il concorso deve essere espletato entro sei mesi dal compimento del termine assegnato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il termine di sei mesi è prorogato in caso di necessità mediante disposizione del Medico provinciale, a domanda del Presidente della Commissione esaminatrice ».

#### Art. 7.

Entro due mesi dal giorno in cui la sede farmaceutica sia stata istituita, o se già istituita sia rimasta vacante, deve essere dal Medico provinciale indetto il bando di concorso, che deve indicare:

a) il Comune e la località ove la farmacia ha o dovrà avere la propria sede;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa e della tassa di ammissione al concorso;

c) l'ammontare della indennità di residenza se trattasi di Comuni o centri abitati nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima;

d) l'ammontare della indennità di avviamento se la sede farmaceutica non sia di nuova istituzione;

e) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

f) il termine non minore di 60 e non maggiore di 90 giorni entro il quale devono essere presentati i titoli e la domanda;

g) il programma degli esami scritti e orali con la indicazione delle relative materie, e la indicazione approssimativa della data di essi.

#### Art. 8.

Il bando di concorso è pubblicato sul Foglio annunci legali della Provincia e durante il termine per la presentazione della domanda rimane affisso nell'Albo pretorio della Prefettura e in quello del Comune dove ha o dovrà aver sede l'esercizio.

Il bando è pure pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e contemporaneamente trasmesso in copia alla Federazione degli Ordini dei farmacisti e all'Ordine provinciale dei farmacisti.

#### Art. 9.

Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Medico provinciale che ha indetto il concorso, la domanda che se si tratti di più sedi farmaceutiche messe a concorso, dovrà a pena di esclusione del concorso indicarne l'ordine di preferenza. La domanda, contenente la indicazione del domicilio, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita, da cui risulti che il concorrente alla data del bando ha compiuto 21 anni di età e non superato i 65;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta da cui risulti anche il godimento dell'elettorato attivo politico rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha avuto residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato medico debitamente autenticato nella firma, comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscono l'esercizio personale della farmacia o da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e tale da rendere pericoloso l'esercizio medesimo, salvo il diritto del Medico provinciale di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute, con effetto della esclusione dal concorso ove il concorrente vi si rifiuti; il certificato medico se si tratti di invalido di guerra o della lotta di liberazione, o di invalido di servizio, dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni dell'articolo 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in farmacia, o del diploma in

farmacia, ovvero del diploma di laurea in chimica e farmacia, e qualora la laurea o il diploma di laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche l'originale o copia notarile del certificato di abilitazione all'esercizio suddetto, ovvero in caso di abilitazione provvisoria l'originale o copia notarile del relativo certificato;

g) certificato di iscrizione all'Albo professionale e di servizio prestato almeno per tre anni consecutivi in una farmacia;

i) titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia in caso di istituzione *ex novo*, e, nel caso di farmacia già esistente anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro anche mediante valide fideiussioni;

l) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;

m) copia del foglio matricolare se il concorrente sia di sesso maschile, o dello stato di servizio militare, o per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva.

Inoltre il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili, come titoli di studio, di pratica professionale, di attività scientifica. I candidati a concorso indetti in più Province devono presentare altrettante distinte domande, unendo ad una i documenti originali, e alle altre copie integrali debitamente autenticate.

#### Art. 10.

Il Medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria del concorso e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti.

Nel caso che si tratti di unica sede farmaceutica messa a concorso, la nomina spetta al primo graduato.

Se sono più le sedi farmaceutiche messe a concorso, la nomina spetta seguendo l'or-

dine della graduatoria dei candidati idonei per la sede che avranno indicata per prima nelle preferenze indicate. Se questa è assegnata ad altro candidato che precede nella graduatoria, la nomina spetta per la sede successivamente indicata, e così di seguito sino all'ultima indicata.

La nomina è conferita mediante decreto del Medico provinciale che è pubblicato sul foglio degli Annunzi legali della Provincia, e di cui è data diretta comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al farmacista nominato, con invito a far pervenire entro dieci giorni dalla ricevuta della lettera stessa la dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia.

Nel caso di accettazione il nominato deve entro trenta giorni dalla medesima data:

a) far conoscere il locale dove sarà aperta la farmacia;

b) trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare;

c) dimostrare di aver pagato l'indennità di avviamento al precedente titolare o ai suoi eredi, o di aver concluso accordi al riguardo, salvo autorizzazione del Medico provinciale in caso di impossibilità del versamento agli aventi diritto, a depositare la somma presso la Cassa depositi e prestiti.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del precedente comma nel termine stabilito, al pari che la mancata apertura della farmacia entro 90 giorni dalla ricevuta della lettera di comunicazione della nomina, equivale a rinuncia all'autorizzazione.

Im caso di rinuncia ai sensi dei comma precedenti, ovvero di rinuncia anche successiva, ma entro i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, la nomina spetta al concorrente che segue nella graduatoria il rinunziante per la stessa sede in ordine di preferenza.

Se quest'ultimo aveva già conseguito la nomina per altra sede, sarà interpellato per dichiarare nel termine di quindici giorni se accetta la sede resasi vacante. Scaduto inutilmente detto termine la sede sarà asse-

gnata al candidato che lo segue in graduatoria per quella sede in ordine di preferenza.

#### Art. 11.

Nel mese di gennaio di ciascun anno il Presidente della Corte di appello competente per territorio nominerà i componenti della commissione provinciale delle farmacie, a cui compete di determinare la misura della indennità di avviamento dovuta per ciascuna delle sedi farmaceutiche già istituite, l'importo del rilievo degli arretri, provviste e dotazioni, e l'indennità di residenza spettante per le farmacie rurali di cui alla lettera c) dell'articolo 7.

La Commissione rimane in carica un anno ed è composta di un magistrato di Corte di appello, presidente, del Medico provinciale, e di tre farmacisti di cui uno titolare di farmacia urbana, uno titolare di farmacia rurale, ed un collaboratore di farmacia, designati tutti dal Sindacato dei farmacisti competente per territorio, udito l'Ordine provinciale dei farmacisti.

Nominati i detti componenti della Commissione, nonchè per ciascuna categoria un membro supplente, la Commissione è convocata dal Presidente della Corte di appello di cui al precedente comma con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno tre dei suoi componenti compreso il Presidente. Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di uno dei membri effettivi titolari di farmacia, lo sostituisce il supplente.

#### Art. 12.

Nello stesso mese di gennaio di ciascun anno il Medico provinciale nomina i componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 6 della presente legge e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi, su designazione egualmente che per questi, ri-

spettivamente dell'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta competente per territorio, del Presidente della facoltà di farmacia dell'Università viciniore, e del Prefetto.

Non possono far parte della Commissione i parenti e affini fino al quarto grado.

Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di tutti i componenti.

Nel caso di legittimo impedimento e di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il Medico provinciale in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal funzionario con la stessa qualifica che ne fa le veci.

Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la commissione che siano legati con vincolo di parentela o di affinità sino al quarto grado con qualcuno dei concorrenti.

Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età; in ultimo vota il Presidente.

Un funzionario della qualifica di direttore di sezione dell'Amministrazione della sanità esercita le funzioni di segretario.

#### Art. 13.

Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge spetta un'indennità giornaliera di lire 1.000. Tali spese sono a carico del Ministero della sanità.

#### Art. 14.

All'articolo 112 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari di farmacie legittime ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 maggio 1913, numero 408, i quali avendo partecipato a un concorso per apertura ed esercizio di una farmacia, riescano vincitori, in caso di accettazione decadono non solo dal diritto all'esercizio delle farmacie legittime anzidette, ma anche dal diritto di farne oggetto di trasferimento per una volta tanto ».

#### Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento contrarie alla presente legge.